



COMUNE DI FRASSINELLE POLESINE

PROVINCIA DI ROVIGO

PIAZZA DEL POPOLO, 56/14 - 45030 FRASSINELLE POLESINE (RO) Cod.Fisc. /P.IVA 00199310293
Tel. 0425/933013 Fax 0425/933560 – INTERNET: WWW.COMUNE.FRASSINELLE-POLESINE.RO.IT

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE

COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE

PERSONE FISICHE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 31.03.2007

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 22.07.2022

INDICE

ART. 1 - Oggetto del regolamento _____	3
ART. 2 - Soggetto attivo _____	3
ART. 3 - Soggetti passivi _____	3
ART. 4 - Determinazione dell'aliquota _____	3
ART. 5 - Esenzioni _____	3
ART. 6 - Versamento _____	4
ART. 7 - Rinvio a disposizioni di legge _____	4

ART. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche istituita dall'art. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento devono intendersi applicabili le norme vigenti.

ART. 2 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'addizionale comunale IRPEF è il Comune di Frassinelle Polesine, che la applica secondo le disposizioni del presente regolamento e delle disposizioni vigenti.

ART. 3 – Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'addizionale comunale all'IRPEF sono tutti i contribuenti aventi domicilio fiscale nel Comune di Frassinelle Polesine alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento.

ART. 4 – Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota è fissata per l'anno 2007 nella misura dell'0,8%.
2. Negli anni successivi l'aliquota può essere variata, nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione del Consiglio Comunale o da altro organo preposto dalla legge.
3. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 142, della legge n. 296 del 27.12.2006.
4. La deliberazione di determinazione dell'aliquota ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

ART. 5 – Esenzioni

1. Per l'anno 2007, l'addizionale comunale IRPEF non è dovuta se il reddito imponibile relativo all'imposta stessa rimane inferiore all'importo di Euro 8.000,00.
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione stabilita, l'addizionale di cui all'art. 1 del presente regolamento è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo.
3. Negli anni successivi la soglia di esenzione può essere variata, nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione del Consiglio Comunale o da altro organo preposto per legge.

4. In assenza di provvedimento è confermata la soglia di esenzione stabilita per il precedente esercizio.

ART. 6 – Versamento

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, nei termini stabiliti dalla legge, attraverso l'apposito codice tributo assegnato al Comune con decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

ART. 7 – Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.